



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 546 DEL 17/02/2016

Oggetto: xxxxx xxxxx E PIÙ – INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94 – RICORSO NANTI IL TRIBUNALE DI xxxxx SEZIONE LAVORO – TRATTATIVA PER LA CONCILIAZIONE E/O TRANSAZIONE DELLA VERTENZA – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA N. 471 DEL 13/06/2015 – FORMULAZIONE NUOVA PROPOSTA.

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8/8/2006 n.12;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5 agosto 2011;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.54/14 del 10/11/2015 con la quale è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Simona Murrone ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015 con la quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell'art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

PREMESSO che:

– con ricorso ex art. 414 c.p.c., nati il Tribunale di Ordinario di xxxxx Sezione Lavoro, i Sigg.ri ----- omissis -----, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Macciotta e dall'Avv. Sabrina Soddu, chiedevano che il Giudice adito *“in via principale in accoglimento della domanda, voglia così provvedere: - accogliere il ricorso e per l'effetto condannare l'Ente AREA, in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma complessivamente quantificata in euro 390.630,40 o in quella*

diversa determinanda anche in misura minore da ripartire in favore di ciascuno di essi ...;- in via subordinata, in accoglimento della domanda, condannare l'Ente AREA al pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento dello stesso, il compenso di spettanza dei ricorrenti come quantificato nella somma complessiva pari ad € 390.630,40 o in quella diversa determinanda anche in misura minore, da ripartire in favore di ciascuno di essi ...; - oltre, in tutte le ipotesi, sulla sorte capitale, così calcolata, trattandosi di debito di valore, gli interessi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, computati sul valore medio del credito complessivo dal dì del fatto (quelle in cui furono realizzati i singoli progetti indicati nel ricorso introduttivo) e via via rivalutato di anno in anno il tutto secondo gli indici ISTAT e fino alla data della decisione. Sul totale delle somme, così liquidate per capitale e rivalutazione, competono gli interessi legali, dalla data della decisione al saldo; - oltre, ancora, alla condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successive occorrenze oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge;

- con decreto del 2 novembre 2011 il Giudice incaricato fissava l'udienza di discussione per il giorno xx xxxx xxxx;
- con D.C.A. n. 294/5 del 20 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione dava mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio di cui sopra;
- con Determinazione n. 534 del 29 novembre 2012 il Direttore Generale conferiva l'incarico all'Avv. Giuseppe Farris di rappresentare e difendere l'Azienda nel giudizio in parola;
- all'udienza del xx xxxx xxxx il Giudice invitava le parti a valutare l'opportunità di trovare una conciliazione e rinviava per la discussione al xx xxxx xxxx;
- la causa veniva successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del xx xxxx xxxx, in occasione della quale – come si legge a verbale – *“il Giudice dopo ampia discussione con le parti invita le stesse a valutare una possibilità di definire transattivamente la vertenza riducendo gli importi richiesti fino a due terzi. Rinvia per valutare la proposta all'udienza del xx xxxx xxxx”;*
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20789 del 14 maggio 2015 l'Avv. M. Macciotta comunicava la disponibilità dei propri assistiti a prendere in considerazione una proposta di definizione;
- con deliberazione n. 471 del 13 giugno 2015 il Commissario per la gestione provvisoria - *“considerato l'avviso espresso nella comunicazione del 29 aprile 2015 dal Legale incaricato dall'Azienda, secondo cui la prospettazione del Giudice, valutata complessivamente, risulta apprezzabile; aderendo al parere espresso dall'Avv. Farris in ordine all'opportunità di avviare una trattativa con la controparte per la conciliazione e/o transazione della vertenza sulla scorta delle indicazioni date dal Giudice all'udienza del xx*

xxxx c.a., come sopra rappresentato nonché nella relazione dell'Ufficio Legale allegata alla proposta di deliberazione – deliberava, sulla scorta delle indicazioni date dal Giudice all'udienza del xx xxxx c.a., di avviare una trattativa con la controparte per la conciliazione e/o transazione della vertenza in oggetto, attraverso la formulazione di una proposta che preveda la riduzione degli importi richiesti di due terzi, per le motivazioni riportate in premessa, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza”;

- all'udienza del xx xxxx il Legale di controparte, non avendo avuto la possibilità di interloquire con tutti i suoi assistiti, chiedeva ed otteneva un rinvio per il xx xxxx xxxx;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 27944 del 26 giugno 2015 l'Avv. M. Macciotta comunicava che la proposta dell'Azienda così come formulata non poteva essere accettata in ragione dell'esiguità della proposta stessa e rappresentava che i suoi assistiti *“sarebbero disposti a chiudere transattivamente la controversia dietro la corresponsione dell'importo di euro 350.000,00 omnia, con rinuncia agli interessi, alla rivalutazione e alla rifusione delle spese processuali”;*
- all'udienza del xx xxxx l'Avv. Farris, in considerazione del notevole divario tra quanto proposto dall'Azienda e quanto da ultimo richiesto dai ricorrenti, chiedeva che la causa venisse mandata a decisione;
- alla predetta udienza il Giudice rinviava all'udienza del xx xxxx xxxx, per la produzione nel termine di 10 gg. prima di un dettagliato prospetto degli importi rivendicati;
- con nota del 13 gennaio 2016 trasmessa per le vie brevi al Servizio Affari Legali, l'Avv. Farris *“ribadiva l'interesse dell'Azienda ad accogliere la proposta transattiva ipotizzata dal Giudice e, per l'effetto, offrire a controparte una somma a metà fra 1/3 e 2/3 e, comunque, non superiore a 2/3 della cifra portata in domanda”;*

CONDIVIDENDO quanto sopra,

RITENUTO di formulare una nuova proposta conciliativa nei seguenti termini: riconoscimento di una somma omnicomprensiva pari alla metà tra 1/3 e 2/3 della cifra portata in domanda (ovvero, euro 195.315,00), con compensazione delle spese legali;

RITENUTO opportuno, a seguito di detta nuova valutazione, integrare la deliberazione n. 471 del 13 giugno 2015 con la quale il Commissario per la gestione provvisoria deliberava di avviare una trattativa con la controparte per la conciliazione e/o transazione della vertenza in oggetto, attraverso la formulazione di una proposta che preveda la riduzione degli importi richiesti di due terzi;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di integrare la deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 471 del 13/06/2015;
- sulla scorta delle indicazioni date dal Giudice nonché dal Legale incaricato dall'Azienda, di proseguire la trattativa con la controparte per la conciliazione e/o transazione della vertenza in oggetto, attraverso la formulazione di una nuova proposta nei seguenti termini: riconoscimento di una somma pari alla metà tra 1/3 e 2/3 della cifra portata in domanda (ovvero, euro 195.315,00), con compensazione delle spese legali, per le motivazioni riportate in premessa, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 17/02/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott.ssa Simona Murroni)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Marco Crucitti)